



Comune di Castello d'Argile

Provincia di Bologna

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13 marzo 1995,
esecutiva C.R.C. al prot. n. 12266 nella seduta del 3 aprile 1995, ripubblicata dal**

15 aprile 1995 al 30 aprile 1995.

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Materie escluse
- art. 3 - Tornata referendaria
- art. 4 - Il quesito referendario
- art. 5 - Il comitato dei garanti
- art. 6 - Promotori e sottoscrittori
- art. 7 - Raccolta ed autenticazione delle firme
- art. 8 - Deposito dei fogli
- art. 9 - Approvazione della proposta referendaria da parte del consiglio comunale
- art. 10 - Indizione
- art. 11 - Presentazione di piu' proposte
- art. 12 - Seggi referendari
- art. 13 - Disciplina delle votazioni
- art. 14 - Operazioni di scrutinio
- art. 15 - Proclamazione dei risultati
- art. 16 - Norme di rinvio

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del referendum consultivo previsto dallo Statuto Comunale e, in particolare, determina le materie per le quali non e' ammesso referendum consultivo, le modalita' di presentazione della proposta, i criteri per la composizione del Comitato dei Garanti e di formulazione del quesito, le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 2 MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, le proposte relative
a: revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni ad esclusione di insediamenti ed infrastrutture a forte impatto ambientale che interessino la generalita' dei cittadini;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti.
2. Il referendum consultivo deve riguardare in ogni caso materie di esclusiva competenza locale.

ART. 3 TORNATA REFERENDARIA

1. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno solare e su non piu' di 2 quesiti.
2. Il Referendum consultivo non puo' essere indetto nei 6 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e non puo' aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 4 IL QUESITO REFERENDARIO

1. Il quesito referendario deve essere formulato con concisione, chiarezza ed univocita' e deve rispettare i principi di coerenza logica nonche' i limiti posti dall'ordinamento giuridico.
2. Il quesito referendario consiste nella formula seguente: "Volete....." a cui deve seguire l'enunciazione dell'oggetto del referendum consultivo.
3. Le schede per il referendum consultivo sono predisposte dal Comune con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nell'allegato "A", del presente regolamento.

ART. 5 IL COMITATO DEI GARANTI

1. Sull'ammissibilita' del referendum si pronuncia il Comitato dei Garanti, il quale e' composto da:

- Segretario Comunale o da chi legalmente lo sostituisce;
- un membro scelto fra una terna di docenti di materie giuridico-amministrative;
- un membro scelto fra una terna di Avvocati o Procuratori Legali, designata dall'Ordine Professionale;

2. Funge da Presidente il Membro piu' anziano per eta' e da Segretario il Capo Settore Segreteria o suo delegato. Il Segretario ha il solo compito di assistere alle riunioni e di redigerne i verbali. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilita' del referendum entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il giudizio del Comitato e' comunicato entro cinque giorni al Sindaco ed al primo firmatario dei proponenti.
4. Per la validita' delle sedute del Comitato dei Garanti e' richiesta la presenza di tutti i componenti.

5. Nessuna deliberazione si intende approvata se non ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
6. Il giudizio del Comitato dei Garanti e' trasmesso al Sindaco.

ART. 6 PROMOTORI E SOTTOSCRITTORI

1. Il Referendum e' proposto ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, da almeno 100 cittadini elettori con richiesta scritta diretta al Sindaco.

2. La richiesta deve contenere:

- il quesito referendario, formulato ai sensi del presente Regolamento;
- le firme autenticate degli almeno 100 cittadini elettori;
- le generalita' di quei cittadini sottoscrittori che possono costituire il Comitato dei Promotori in numero compreso fra tre e cinque.

3. I promotori possono avvalersi per l'esercizio delle loro funzioni della collaborazione degli uffici comunali.

4. Il Sindaco su ogni richiesta completa di referendum consultivo, invita il responsabile del servizio interessato ad esprimere parere sugli eventuali oneri ed il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria ad attestare l'idoneita' della copertura finanziaria.

5. La richiesta di referendum consultivo, corredata del parere e dell'attestazione di cui al comma precedente, e' trasmessa, entro quindici giorni, dal Sindaco al Comitato dei Garanti per il giudizio di ammissibilita'.

6. La richiesta di referendum puo' essere anche proposta e deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 RACCOLTA ED AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. La richiesta di referendum consultivo, come stabilito nel precedente art. 6, deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. La raccolta delle firme e' effettuata su fogli di carta libera, riportanti il quesito referendario, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Comunale o da un suo delegato.

3. L'elettore appone la propria sottoscrizione scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza.

4. La sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o dal Pretore o dal Giudice Conciliatore o dal Cancelliere della Pretura o del Tribunale o dal Sindaco o dal Vice Sindaco o da un Assessore comunale appositamente delegato o da un Presidente di Consulta Civica o dal Segretario Comunale o da un Funzionario appositamente incaricato dal Sindaco o dal Giudice di Pace o da un Segretario Giudiziario. L'autenticazione deve essere redatta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della L. 4 Gennaio 1968 n. 15. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico del promotore.

ART. 8 DEPOSITO DEI FOGLI

1. I promotori depositano i fogli, sui quali sono state raccolte ed autenticate le sottoscrizioni, nella Segreteria Comunale entro 60 giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale o del suo delegato.

2. Del deposito dei fogli viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria Comunale.

ART. 9 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco, preso atto del deposito delle firme dei sottoscrittori del referendum di cui al precedente art. 8, dispone la verifica della validita' del numero dei richiedenti e dell'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali comunali.

2. Successivamente, ove le verifiche di cui al precedente comma si siano concluse favorevolmente, il Sindaco trasmette, entro quindici giorni, la richiesta di referendum al Comitato dei Garanti

per il giudizio di ammissibilita' e, dopo aver acquisito nei termini stabiliti dal 3^ comma dell'art. 5 il suddetto giudizio, sottopone la proposta referendaria all'esame del Consiglio Comunale entro il termine di giorni dieci.

3. La proposta referendaria, ai sensi del 4^ comma dell'art. 46 dello Statuto, e' dichiarata definitivamente ammissibile dal Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 10 INDIZIONE

1. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione di ammissibilita' da parte del Consiglio Comunale, indice il referendum entro trenta giorni dalla esecutivita' della medesima. La data del referendum consultivo e' stabilita dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco provvede ad assicurare ampia pubblicita' allo svolgimento del referendum anche con manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio Comunale almeno trenta giorni prima della consultazione referendaria.

3. La Giunta Comunale individua e ripartisce gli spazi referendari tra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, che ne abbiano fatto richiesta, ed i promotori. Un ugual numero di spazi e' individuato e ripartito tra gli altri soggetti interessati che ne abbiano fatto richiesta.

4. La propaganda e' consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

5. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella L. 4 Aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni - "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

ART. 11 PRESENTAZIONE DI PIU' PROPOSTE

1. Qualora, successivamente alla proposta di referendum, siano presentate altre proposte inerenti al medesimo oggetto, prima che sia intervenuto il giudizio di ammissibilita' da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco trasmette le proposte successive al Comitato medesimo per valutare, d'intesa con i promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora non si raggiunga un accordo, ciascun promotore puo' dichiarare di procedere autonomamente alla proposta di referendum.

3. Il Sindaco, prima dell'indizione del referendum, verifica che non siano state depositate proposte di referendum sul medesimo o su altri oggetti.

4. Qualora risultino presentate proposte referendarie su oggetti diversi, gia' dichiarate ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 3^, il Sindaco ha facolta' di procrastinare l'indizione del referendum, al fine di consentire la pronuncia degli elettori eventualmente su piu' quesiti, nell'unica tornata referendaria annuale, prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

art. 12 SEGGI REFERENDARI

1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco secondo quanto indicato nell'allegato sub lett. B);

2. Per i componenti dei seggi si applicano le disposizioni di legge in materia elettorale per le elezioni amministrative.

ART. 13 DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Hanno diritto di partecipare al Referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Agli aventi diritto al voto l'ufficio elettorale comunale invia apposito certificato elettorale con l'indicazione del seggio referendario a cui sono assegnati;

4. Sulla scheda per il referendum viene stampato

integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su piu' quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata, di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

ART. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. 2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche' alle operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei promotori del referendum ed i gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.

ART. 15 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi referendari del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il referendum, costituito dal Sindaco, procede entro 5 giorni alla verifica dei risultati. 2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale in tre esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria e uno e' trasmesso al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum.

3. La Commissione elettorale comunale decide in caso di reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati.

4. Se la proposta sottoposta a referendum consultivo e' stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale e' tenuto a deliberare entro sessanta giorni, sia nel caso che intenda conformarsi al risultato di essa, sia nel caso che intenda discostarsi.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge per le consultazioni referendarie.